

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
Sede Legale P.zza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	1480
Data del provvedimento	01-07-2025
Oggetto	Evidenza pubblica
Contenuto	Procedura negoziata art. 50, co. 1, lett.d) D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento dei "Lavori di Realizzazione della Nuova Casa della Comunità di Marradi (FI) mediante recupero dell'ex Ospedale San Francesco – Marradi (FI) CUP D13D19000110006" CIG B744B53494. Esclusione concorrenti ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) D.Lgs 36/2023 e s.m.i.

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore del Dipartimento	NAPOLITANO FRANCESCO
Struttura	SOC GESTIONE AMMINISTRATIVA E APPALTI
Direttore della Struttura	MARTELLINI MASSIMO
Responsabile del procedimento	MATTEOLI DONATELLA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

Tipologia di pubblicazione	Integrale	Parziale
-----------------------------------	-----------	----------

“documento firmato digitalmente”

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Vista la delibera n. 1447 del 18/12/2024, di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Arch. Francesco Napolitano, a decorrere dal 01.01.2025 per una durata di tre anni;

Vista ancora la delibera n. 1447 del 18/12/2024, con la quale viene confermata la direzione, o la direzione ad interim, per tutte le strutture semplici e complesse interessate da un semplice cambiamento di allocazione, afferenza o denominazione, e che pertanto è confermato l’incarico di direzione della SOC Gestione amministrativa e Appalti (già SOC Appalti e supporto amministrativo) al dottor Massimo Martellini, conferito con Delibera del Direttore Generale n. 709 del 31/05/2023 per un quinquennio a decorrere dal 7 giugno 2023;

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera n. 885 del 16/06/2017, come modificata dalla delibera n. 1348 del 26/09/2019, di ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, attribuendo, più specificamente, alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per l’approvazione degli atti tecnici e alla SOC Gestione amministrativa e appalti l’adozione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara e per la stipula del contratto;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, “*Codice dei contratti pubblici*”;
- il Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024 n. 209 recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*”;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministeriale LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;

Richiamate integralmente:

- la delibera DG n. 1008 del 23/09/2024, con cui:
 - o è stato approvato il progetto esecutivo per il “Nuovo polo sanitario di Marradi”, redatto dal RTP Studio Ottaviani Associati/Studio Pierquadro, validato dal RUP il 30/08/2024;
 - o è stato approvato il quadro economico dell’intervento per € 3.400.000,00, finanziato nel P.I. aziendale 2024/2026 (delibera DG n. 326/2024);
 - o è stata approvata la scheda di richiesta di finanziamento ex art. 20 L. 67/88 (Modello A Regione Toscana);
 - o sono state nominate le figure professionali a supporto del RUP;
- la delibera DG n. 437 del 09/04/2025, con cui:
 - o è stata indetta gara d’appalto per i lavori, da aggiudicare con procedura negoziata ai sensi dell’art. 50, co.1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, tramite START, per un importo a base d’asta

di € 2.507.618,66 di cui € 137.519,52 per costi della sicurezza (categorie di lavorazioni: prevalente OG2 classifica IV, scorporabili OG11 classifica III e OS4 classifica I o requisiti art. 28 All. II.12 al Codice);

- o è stato approvato lo schema di avviso per la manifestazione d'interesse, rivolto a massimo 15 operatori iscritti all'Elenco regionale;
- o è stata confermata la copertura finanziaria dell'intervento (€ 3.400.000,00) attraverso diverse fonti, tra cui fondi ex art. 20 L. 67/88, mutui, fondi DGRT e fondi aziendali;

Dato atto che con nota del 06/05/2025 il R.U.P., Arch. Francesco Salmoiraghi, ha trasmesso al Direttore della S.O.C. Gestione Amministrativa e Appalti l'Elenco degli operatori economici da invitare, selezionati in esito alla seduta riservata del 30/04/2025, convocata per l'istruttoria delle manifestazioni di interesse pervenute in risposta all'Avviso prot. n.22311 del 14/04/2025, rivolto agli operatori iscritti all'Elenco della Regione Toscana, inoltrato tramite piattaforma START con procedura "Richiesta di preventivi" identificata con il n. 014017/2025;

Richiamata la determinazione del Direttore S.O.C. Gestione Amministrativa e Appalti n. 1351 del 12/06/2025 di approvazione dello schema della lettera d'invito e della modulistica da presentare a corredo dell'offerta ed individuazione del Sedgio di gara deputato all'esame della documentazione amministrativa e al controllo dell'offerta economica;

Dato atto che con comunicazione del 27/06/2025 è stata disposta la sostituzione di un componente del seggio di gara (agli atti della struttura) per le motivazioni ivi indicate;

Dato atto che:

- con lettera prot. n. 33919 del 12/06/2025 sono stati invitati a presentare offerta, tramite il Sistema telematico START, gli Operatori economici individuati in n. di 14 (quattordici, come da nota del RUP datata 12/06/25 sopra indicata, in atti alla SOC Gestione Investimenti Territorio Firenze);
- il termine per il ricevimento delle offerte indicato nella lettera di invito sopra citata è stato fissato per il giorno 27/06/2025, con scadenza alle ore 10.00, e la prima seduta pubblica del seggio di gara deputato alla verifica della documentazione amministrativa e dell'offerta economica è stata prevista per lo stesso giorno, con inizio delle operazioni alle ore 10.30;
- alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenute tramite START n. 10 (dieci) offerte;

Preso atto che nella seduta pubblica di gara del 27/06/25 il seggio di gara ha provveduto all'apertura ed all'esame della busta amministrativa, riscontrando carenze non sanabili per due concorrenti, come evidenziato nel relativo verbale della seduta, e precisamente:

- Concorrente COS.E.M. S.A.S. DI ING. CASOLARO SALVATORE:

L'offerta presentata è inammissibile ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice in quanto l'operatore economico non risulta in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara.

La lettera d'invito richiedeva specificamente, tra gli altri requisiti, la qualificazione obbligatoria per la categoria scorporabile OS4, classifica I, o, in alternativa, i requisiti semplificati previsti dall'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice. Era, inoltre, prevista la possibilità di ricorrere agli istituti dell'avvalimento o del subappalto qualificatorio per soddisfare tale requisito.

Tuttavia, l'operatore economico, in fase di presentazione dell'offerta, non ha dichiarato nel DGUE il possesso dei requisiti per la categoria OS4, come previsto al paragrafo 15, punto A.2 della lettera d'invito.

Nello specifico, l'operatore economico non ha indicato il possesso della qualificazione tramite nessuna delle due modalità alternative previste:

- l'attestazione SOA per la categoria OS4 (omettendo la compilazione della Sezione II del DGUE);
- i requisiti semplificati ai sensi dell'articolo 28 dell'Allegato II.12 (omettendo la compilazione della Sezione IV del DGUE).

Inoltre, non è stato dichiarato alcun ricorso agli istituti dell'avvalimento o del subappalto qualificatorio per sopperire a questa mancanza.

Il Seggio di gara, accedendo alla sezione "Attestazione SOA" di ANAC, ha comunque verificato l'assenza dell'attestazione SOA per la categoria OS4.

Pertanto, l'operatore economico non possiede la qualificazione nella categoria OS4 richiesta dalla *lex specialis*;

- Concorrente ECO BEL. FER. S.R.L.:

L'offerta presentata è inammissibile ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera e) del Codice in quanto l'operatore economico non risulta in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara.

La lettera d'invito richiedeva specificamente, tra gli altri requisiti, la qualificazione obbligatoria per la categoria scorporabile OG11, classifica III (importo categoria € 637.536,58). Per questa categoria, l'avvalimento non era ammesso, ma era consentito il subappalto qualificatorio anche per l'intero importo.

In fase di offerta, l'operatore economico non ha dichiarato nel DGUE (Parte II, "Informazioni sull'Operatore economico") il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG11 nella classifica richiesta, come indicato al paragrafo 15, punto A.2, della lettera d'invito.

Inoltre, sebbene l'operatore economico abbia dichiarato nella Sezione D del DGUE l'intenzione di subappaltare il 40% della categoria OG11, il Seggio di gara ha verificato, dall'attestazione SOA presentata dal concorrente in sede di offerta, che la qualificazione risultava insufficiente, come confermato anche dall'estratto SOA acquisito da ANAC. L'operatore è risultato, infatti, qualificato nella categoria OG11, ma soltanto in classifica I. Tale qualificazione, anche se incrementata del 20% (raggiungendo 319.000 Euro), non copre il restante 60% delle lavorazioni della stessa categoria OG11 che l'operatore deve possedere per soddisfare pienamente il requisito OS4 previsto dalla lettera d'invito.

Pertanto, l'operatore economico non possiede la qualificazione adeguata nella categoria OG11 richiesta dalla *lex specialis*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 70, comma 4 lettera e), del Codice le offerte sono considerate inammissibili qualora gli offerenti non siano in possesso della qualificazione necessaria, che deve essere posseduta in modo valido già alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta;

Ritenuto, inoltre, che per le carenze rilevate, che incidono direttamente sulla qualificazione necessaria per la partecipazione alla procedura d'appalto, non sia attivabile lo strumento del soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023 e s.m., per le seguenti, dirimenti ragioni:

- il soccorso istruttorio, come costantemente chiarito dalla giurisprudenza, è volto a integrare, rettificare o precisare dichiarazioni già fornite, ma non a sopperire a carenze dichiarative sostanziali che equivalgono all'assenza originaria del requisito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540, e numerosi altri precedenti);

- l'integrazione delle dichiarazioni carenti, nel caso specifico, si sostanzierebbe nella dimostrazione del possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alla gara in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in contrasto sia con il principio di "par condicio competitorum" sia con quello di "autoresponsabilità" (cfr. la più recente giurisprudenza amministrativa sul punto: T.A.R. per il Lazio Sez. IV Ter 3 gennaio 2025 . 90 e Consiglio di Stato, Sez. V, 15 gennaio 2025 n. 286);

- è esclusa la sanabilità, tramite soccorso istruttorio, di deficienze attinenti alla qualificazione sostanziale in quanto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (...), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dell'offerta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per l'esecuzione delle prestazioni messe a gara)" (Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870);

Ritenute, per tutto quanto sopra esposto, insanabili le carenze riscontrate nelle dichiarazioni relative alla qualificazione, presentate in sede di offerta da parte dei seguenti operatori economici:

- **COS.E.M. S.A.S. DI ING. CASOLARO SALVATORE**: per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS4, l'operatore economico non ha dichiarato il possesso dei requisiti tramite Attestazione SOA o

quelli previsti dall'articolo 28 dell'Allegato II.12 del Codice, né ha dichiarato il ricorso all'avvalimento o al subappalto necessario qualificatorio per sopperire all'assenza di tale requisito;

- **ECO BEL. FER. S.R.L.:** per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11, l'operatore economico non ha dichiarato il possesso dei requisiti tramite Attestazione SOA. Benché abbia dichiarato l'intenzione di ricorrere al subappalto necessario, la misura indicata non è sufficiente a coprire la qualificazione mancante. Il Seggio di gara ha accertato, dall'Attestazione SOA presentata dal concorrente in sede di offerta, che l'operatore economico possiede la qualificazione nella categoria OG11, ma soltanto in classifica I, la quale risulta insufficiente per le lavorazioni richieste;

Ritenuto conseguentemente necessario disporre l'esclusione ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 per carenza di qualificazione necessaria, non sanabile mediante soccorso istruttorio, dei seguenti concorrenti che non vengono ammessi alla successiva fase di gara e sono definitivamente esclusi dalla medesima:

- concorrente **COS.E.M. S.A.S. DI ING. CASOLARO SALVATORE;**
- concorrente **ECO BEL. FER. S.R.L.;**

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di concludere quanto prima gli adempimenti relativi alla prima fase della procedura di gara;

Dato atto che la presente determina non comporta costi;

Dato atto inoltre che il Direttore della SOC Gestione amministrativa e appalti, dott. Massimo Martellini, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Donatella Matteoli, I.F. Attività amministrative e procedure negoziate Empoli, procedure ordinarie Firenze-Empoli e supporto normativo alla struttura, in servizio presso la SOC Gestione amministrativa e Appalti;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) l'esclusione, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 36/2023, per carenza di qualificazione necessaria, come dettagliato nel verbale della seduta di gara del 27/06/2025 e nelle premesse, dei seguenti concorrenti che non vengono ammessi alla successiva fase di gara e sono definitivamente esclusi dalla medesima:

- concorrente **COS.E.M. S.A.S. DI ING. CASOLARO SALVATORE,**
- concorrente **ECO BEL. FER. S.R.L.;**

2) di dare avviso ai concorrenti sopracitati del presente provvedimento di esclusione, con comunicazione da inviare a mezzo PEC tramite START, entro un termine non superiore a cinque giorni, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D.lgs n. 36/2023;

3) di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii., in quanto è necessario addivenire con urgenza alle successive fasi della gara;

4) di pubblicare il presente atto sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda sottosezione "Bandi di gara e contratti";

5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.lgs n. 104/2010 e ss.sm., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, entro 30 gg. decorrenti dalla ricezione della notifica del presente provvedimento, disposta ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 36/2023;

- 6) di dare atto che la presente determinazione non comporta spesa;
- 7) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'art. 42, comma 2, della L. R. Toscana n. 40/2005 e ss.ii.mm.

SOC GESTIONE AMMINISTRATIVA E APPALTI
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Martellini